



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

(cod. DP.A3.03.3E.01) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3084 DEL 18-06-2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - ART. 22 "NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA", COME MODIFICATO DAL DECRETO RILANCIO. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
VINCENZO ROSSI

Campobasso, 18-06-2020

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”*;

VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148, *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.e ii*;

VISTI, altresì:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020, contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come integrato e modificato con legge di conversione 24 aprile 2020, 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio);

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone che le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque **“per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.”** Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque (5) dipendenti;

EVIDENZIATO che il citato D.L. n. 18/2020, come modificato dal Decreto Rilancio, nell'ambito delle misure

a sostegno dell'economia per il contrasto al coronavirus, introducendo una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito ha destinato circa 4,9 miliardi per la cassa integrazione in deroga diretta a tutelare anche le aziende con un solo dipendente;

CHE, in particolare, l'art. 22 del D.L. n.18/2020, come modificato dal Decreto Rilancio, introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 0000003 del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,2 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, che ha assegnato alla Regione Molise risorse finanziarie pari a € 6.207.360,00 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 30 marzo 2020 dalla Regione Molise con le organizzazioni sindacali e datoriali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell'emergenza dovuta al COVID-19, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020;

CONSIDERATO che i citati decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020:

- disciplinano destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, termini di durata, limiti, soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e modalità operative e procedurali da seguire;
- prevedono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

RICHIAMATO l'art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, che, relativamente alla concessione della cassa integrazione in deroga, stabilisce quanto segue:

- al comma 2, "Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.";
- al comma 3, "Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.";

VISTO il successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 0000005 del 24 aprile 2020, di riparto e assegnazione alle Regioni e Province Autonome dell'importo di 1.698.036.112 euro (unmiliardoseicentonovantottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, con cui sono state assegnate alla Regione Molise risorse finanziarie pari a € 6.992.640,00 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per un importo complessivo, comprensivo della prima quota, di € 13.200.000,00;

RICHIAMATI, inoltre:

- il Messaggio INPS n. 1287 del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza da COVID-19;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- il Messaggio INPS n. 1525 del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l'invio dei decreti di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020;
- la Circolare n. 0000008 del 08/04/2020 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Messaggio INPS n. 1607 del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche introdotte dall'art. 41 del decreto-legge n. 23/2020;

ATTESO CHE:

- i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell'art. 22, del D.L. 18/2020, sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica,

unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Molise;

- la Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse;
- ai fini della tempestiva conclusione dell'istruttoria delle istanze di CIGD, il Direttore del Dipartimento Terzo con ordine di servizio del 2 aprile 2020, n. 54520, ha disposto la prioritaria cooperazione di tutto il personale del Servizio Politiche per l'occupazione con gli uffici del Servizio medesimo competenti per la gestione delle politiche passive;
- con Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 40 del 30 aprile 2020, al fine di velocizzare le operazioni istruttorie e specialmente l'invio dei flussi telematici all'INPS, si è provveduto a formalizzare l'avvenuta costituzione di tre distinti gruppi di lavoro interni all'Amministrazione regionale, per la definizione dell'istruttoria delle istanze presentate nel rispetto della procedura prevista nell'Accordo Quadro e secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal medesimo Accordo,

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 30 aprile 2020 di autorizzazione alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, per un importo complessivo di spesa pari ad € 699.649,00, in favore dei datori di lavoro di cui all'elenco allegato alla medesima;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2251 del 07 maggio 2020 di autorizzazione alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, per un importo complessivo di spesa pari ad € 663.006,00, in favore dei datori di lavoro di cui all'elenco allegato alla medesima;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2550 del 21 maggio 2020 di autorizzazione alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, per un importo complessivo di spesa pari ad € 1.035.753,20, in favore dei datori di lavoro di cui all'elenco allegato alla medesima;

CONSIDERATO che a fronte dell'impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziarie pari ad € 10.801.591,80 (diecimilionioctocentounmilacinquecentonovantuno/80) da poter utilizzare per porre in essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020;

VISTE le ulteriori domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Molise, di cui all'elenco parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria delle suddette istanze di cassa integrazione in deroga, effettuata in conformità a quanto previsto dal citato Accordo Quadro regionale;

RITENUTO:

- di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L. n.18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020, dell'Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un importo complessivo di spesa pari a € 3.386.918,00, in favore dei datori di lavoro di cui all'elenco, allegato 4 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite positivamente dal Servizio Politiche per l'Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193;
- di autorizzare l'INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreti Interministeriali n. 0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;

DETERMINA

Per le motivazioni adottate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di decretare che è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 22 del D.L. n.18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 34/2020, dell'Accordo Quadro regionale del 30/03/2020 nonché delle disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per un importo complessivo di spesa pari a € 3.386.918,00, in favore dei datori di lavoro di cui all'elenco, allegato 4 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, le cui istanze sono state istruite positivamente dal Servizio Politiche per l'Occupazione che ha provveduto ad inviare ad INPS la lista dei lavoratori beneficiari tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 33193;

2. di autorizzare l'INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'elenco allegato, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse finanziarie pari ad € 13.200.000,00 assegnate alla Regione Molise con i Decreti Interministeriali n. 0000003 del 24 marzo 2020 e n. 0000005 del 24 aprile 2020;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale INPS Molise per gli adempimenti di competenza, nonché all'Assessore alle Politiche del Lavoro/Presidente della Giunta regionale ed al Direttore del Terzo Dipartimento della Giunta regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Molise e nel BURM.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente entro i termini previsti dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, di cui all' Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010.

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82